

PIERLUIGI D'URSO
avvocato
Patrocinante in Cassazione
Via S. Carlo Borromeo n. 11 – 72029 Villa Castelli (Br)
Tel 0831.1819997 – Fax 0831.1815070 – cell. 339.6448727
pec: URSO.pierluigi@coabrindisi.legalmail.it
email: pdurso74@gmail.com
CF: DRS PLG 74C03 C424M – P. IVA 02046470742

AVVISO DI NOTIFICAZIONE

MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE DI UN ESTRATTO DEL RICORSO SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE PUGLIA CON LE MODALITÀ INDICATE NEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 288 DEL 6 NOVEMBRE 2020 (N.R.G. 1277/2020) DEL T.A.R. PUGLIA, BARI – III SEZIONE.

In esecuzione del **Decreto Presidenziale n. 288 del 6 novembre 2020**, emesso dal Presidente della III Sezione del Tar Puglia, Bari, nel giudizio **N.R.G. 1227/2020**, il procuratore di parte ricorrente procede di seguito a redigere

L'ESTRATTO DEL RICORSO

promosso dalla Sig.ra **Elia Marianna** (CF: LEI MNN 73D65 E986K) nata in Martina Franca (Ta) in data 25 aprile 1973 ed ivi residente alla Via Domenico Carella n. 46, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi D'Urso (CF: DRS PLG 74C03 C424M – P. Iva 02046470742) del Foro di Brindisi tel. 0831.1819997 fax 0831.1815070 email pdurso74@gmail.com pec URSO.pierluigi@coabrindisi.legalmail.it, **(ricorrente)**

CONTRO

la **Regione Puglia** (P. Iva - c.f. 80017210727), in persona del Sig. Presidente pro tempore
Suo legale rappresentante, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, pec:
protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it, estratta da IPA www.indicepa.gov.it,
pec: avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it, , estratta da Reginde; **(resistente)**

E NEI CONFRONTI DI:

Terra Mama Srl (P. Iva 03094290735), in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, con sede in San Marzano di San Giuseppe (Ta), pec: terramama@pec.it, estratta da Registro Imprese; (**controinteressato**)

E NEI CONFRONTI DI:

Tutti i controinteressati indicati dalla Regione Puglia nell'allegato elenco (comunicato al procuratore di parte ricorrente in data 12 novembre 2020) di ditte e società partecipanti alla procedura di cui All'Avviso Pubblico approvato approvato con DadG 219/2018 del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia del 12 ottobre 2018 n. 219 – operazione B, avente ad oggetto gli *“Incentivi per il ripristino degli habitat naturali e semi-naturali e delle strutture a secco di pertinenza”*.

Estremi e contenuto del provvedimento impugnato: a.) provvedimento protocollo n. AOO_030/PROT. 01/10/2020 – 0013108 del 1 ottobre 2020, notificato in data 6 ottobre 2020, a firma del Responsabile della Sottomisura 4.4 Per. Agr. Arcangelo Mariani e dell'Istruttrice Dott.ssa Agr. Simona Sansevrino del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca della Regione Puglia con cui, alla domanda di sostegno economico DdS barcode Agea n. 94250073767 avanzata dalla sig.ra Elia Marianna nell'ambito del PSR 2014/2020 della Regione Puglia Misura 4 – Sottomisura 4.4 – Operazione B “Incentivi per il ripristino degli habitat naturali e semi-naturali e delle strutture a secco di pertinenza” - Avviso approvato con DadG 219/2018 del 12 ottobre 2018 e pubblicato nel BURP 134/2018, è stato assegnato il punteggio pari a zero in relazione al criterio di selezione *“Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica”*. b.) di tutti gli atti, precedenti e successivi, ad essi presupposti, connessi e/o conseguenti ancorché incogniti all’odierna ricorrente.

Sintesi dei motivi di ricorso:

1^ Motivo di Ricorso. Violazione e Falsa Applicazione del Bando approvato con DadG Regione Puglia n. 219/2018. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità della motivazione, travisamento ed ingiustizia manifesta.

La ricorrente, dopo avere rimarcato che la misura di sostegno alle AZIENDE agricole, è finalizzata alla salvaguardia e recupero dei manufatti tipici costruiti con pietra a secco in contesti aziendali con conduzione con metodo di agricoltura biologica ovvero di agricoltura

integrata, ha rilevato l'erronea interpretazione data al Bando dalla Regione Puglia che ha attribuito valenza esclusiva, ai fini dell'attribuzione del punteggio, al possesso del requisito di cui sopra riferendolo non oggettivamente all'azienda ma al soggetto richiedente, con ciò svincolando ed anzi annullando il riferimento esplicito ed inequivocabile al contesto aziendale presente nel bando. Nel caso di specie la sig.ra Elia Marianna è divenuta cessionaria di un'azienda agricola che, sul terreno interessato dalla Bando e dalla misura di sostegno per la ristrutturazione di una cisterna interrata per la raccolta di acqua piovana, conduce il fondo con metodo biologico dal 14 maggio 2010, senza alcuna soluzione di continuità. Cosicché l'azzeramento del punteggio, poiché la cessione in favore della ricorrente del fondo in forza del contratto di affitto del fondo rustico del 26 novembre 2018 è intervenuta dopo la pubblicazione del bando, è in contrasto con il Bando, con una sua corretta interpretazione e appalesa una manifesta irragionevolezza ed illogicità della motivazione resa dall'Ente Regionale rispetto agli obiettivi del bando ed ai criteri fissati per l'attribuzione del punteggio.

2^ Motivo di ricorso. Violazione e Falsa Applicazione dell'art. 14 del Bando approvato con DadG Regione Puglia n. 219/2018. Eccesso di potere per difetto di motivazione; illogicità manifesta, violazione del principio di par condicio e di buon andamento della p.a.; violazione del principio del legittimo affidamento.

Prendendo le mosse dai principi affermati dal Consiglio di Stato in materia di appalti pubblici, la ricorrente censura il provvedimento impugnato poiché indebitamente opera una cesura tra l'azienda cedente ed il subentrante cessionario, rispetto a profili quali la conduzione del fondo rustico secondo determinate modalità (biologiche) pure certificate dallo stesso Ente Regionale (cfr. documentazione allegata). Il bando ha fatto riferimento alla nozione di Azienda e non a quella di imprenditore e di impresa. In buona sostanza, la ratio applicata nel criterio di selezione è stata quindi di premiare le aziende, e quindi il fondo rustico assoggettato al sistema di coltivazione del biologico, in cui si favorisce la conservazione e il mantenimento della biodiversità, la tutela e diffusione di sistemi agroforestali mediante il recupero conservativo della cisterna in pietra, e non assolutamente l'imprenditore aderente all'Avviso pubblico. Pertanto, il nesso logico della premialità è rivolto esclusivamente e senza alcun dubbio al fondo in cui insiste il manufatto oggetto di recupero conservativo, che doveva essere coltivato con il sistema di "coltivazione del biologico" precedentemente alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico, ed al complesso aziendale e non assolutamente all'impresa, e quindi alla

persona fisica richiedente a cui è estraneo logicamente il nesso di premialità così chiaramente individuato nel Bando. Sulla scorta dell'antescritto estratto del secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

Istanza cautelare: la ricorrente ha richiesto la sospensione del provvedimento impugnato anche ai fini di un riesame della domanda di sostegno per quel che concerne il fumus boni iuris riportandosi ai motivi di ricorso mentre per quel che concerne il periculum in mora giustificando la richiesta di tutela di urgenza con la necessità di conseguire sin da subito la posizione utile della costituenda graduatoria delle aziende meritevoli del contributo. Senza il provvedimento cautelare, infatti, la ricorrente vedrebbe ingiustamente, ed irrimediabilmente, pregiudicata la possibilità di conseguire il punteggio richiesto, diversamente pari a zero, per accedere direttamente all'attribuzione dell'aiuto finanziario oggetto del Bando. Il pregiudizio oltre che imminente è grave vista la perdita, in mancanza della misura cautelare, degli oneri sostenuti per la partecipazione alla procedura e del venir meno della concreta possibilità di conseguire il sostegno finanziario oggetto del Bando. Il pregiudizio della ricorrente è dunque immediato attuale, concreto ed irreversibile.

Controinteressati: La ricorrente ha richiesto di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Ente Regionale. Ad ogni buon conto ha proceduto alla notifica ad almeno un'azienda agricola potenzialmente controinteressata.

Conclusioni: A.) Preliminarmente, accogliere, l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato anche ai fini del suo immediato riesame; B.) Nel merito, accogliere il ricorso presentato dalla ricorrente Elia Marianna; C.) Annullare il provvedimento impugnato nonchè ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente; D.) Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CAP come per legge.

Documentazione allegata: 1) Foliario – indice degli atti e dei documenti; 2) Provvedimento impugnato: comunicazione di conclusione di procedimento prot. n. AOO_030/PROT 01/10/2020 – 0013108 del 1 ottobre 2020 del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, notificato in data 6 ottobre 2020; 3) Bando - Avviso Pubblico approvato con DadG 219/2018 del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia del 12 ottobre 2018 n. 219 – operazione B; 4) Determinazione dell'Autorità di Gestione Psr Puglia 17 aprile 2019, n. 85; 5) Comunicazione di preavviso di rigetto ex art.

10bis l. 241/90 del 21 maggio 2020 prot. n. AOO_030/PROT 21/05/2020-0006834 del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia; 6) controdeduzioni e chiarimenti, con documentazione, allegata in risposta al preavviso di rigetto del 30 maggio 2020, inoltrate in data 1 giugno 2020 con i seguenti allegati: **B.)** Documento Giustificativo emesso in data 18/10/2016 dall'Organismo di controllo "Icea Puglia" a favore della società denominata "Agricola Varrone dei F.lli Elia soc. agr."; **C.)** Notifica di variazione n° 100015562626 rilasciata in data 15/06/2016 dalla Regione Puglia Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale; **D.)** Documento giustificativo emesso in data 24/09/2019 dall'Organismo di controllo "BIOS" a favore della azienda agricola Elia Marianna; **E.)** Elaborato grafico cisterna; **F.)** Elaborato grafico cisterna; **Fbis.)** Elaborato grafico cisterna; **7)** Contratto di affitto di fondo rustico del 26 novembre 2018 n. 010122-serie 3T.

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto del Presidente della III Sezione del T.A.R. Puglia, Bari, n. 2 88 del 6 novembre 2020, nel giudizio N.R.G. 1227/2020.

Villa Castelli, 12 novembre 2020

Firmato digitalmente da Avv. Pierluigi D'Urso